

**PROFESSIONISTI**

---

***L'imposizione indiretta e diretta dell'incaricato alle vendite***di **Laura Mazzola**

Dopo aver approfondito, in un [articolo precedente](#), le peculiarità, i requisiti e la forma contrattuale dell'attività di incaricato alle vendite, si passa ora ad esaminare **come iniziare l'attività, l'imposizione diretta e indiretta e gli aspetti previdenziali**.

L'incaricato alle vendite, ai fini fiscali, può essere considerato esercente **attività occasionale** e, in quanto tale, non soggetto agli obblighi imposti in materia di **Iva**, sino al conseguimento di un **reddito annuo**, derivante da tale attività, non superiore a **5.000 euro**.

Ai fini della verifica dell'eventuale superamento di detto limite, occorre considerare anche le eventuali **spese collegate** allo svolgimento dell'attività in questione che, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/1973, sono determinate in **maniera forfettaria** nella misura del **22 per cento**.

Di conseguenza, l'attività dell'incaricato alle vendite è da considerarsi **occasionale**, e dunque non rilevante ai fini **Iva**, solamente se nell'anno solare per tale attività viene percepito un reddito, al netto della deduzione forfettaria, non superiore a **5.000 euro**; in particolare, il **reddito lordo** non deve superare l'importo di **6.410,26 euro** (dato da  $5.000 \times 100 / 78$ ).

Superato questo parametro, l'incaricato diventa **soggetto passivo Iva** a decorrere dalla prima operazione che comporta il superamento del suddetto limite; da tale data decorre il termine di **trenta giorni** per l'apertura della **partita Iva** e, contemporaneamente, il soggetto deve iniziare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di **Iva**.

Ai fini dell'**imposizione diretta**, le provvigioni percepite dall'incaricato alle vendite sono assoggettate ad una **itenuta d'imposta definitiva alla fonte**.

Tale ritenuta, versata direttamente dall'azienda committente in qualità di **sostituto d'imposta**, è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite, ridotte del **22 per cento** a titolo di **deduzione forfettaria** delle spese di produzione del reddito.

Così, una provvigione di 2.000 euro comporta una ritenuta alla fonte pari a 358,80 euro (23 per cento – quale aliquota del primo scaglione Irpef – sul 78 per cento di 2.000 euro).

A riguardo occorre evidenziare che tali provvigioni non cumulano con altri eventuali redditi percepiti e, inoltre, sono **escluse dalla dichiarazione dei redditi**, indipendentemente dal loro ammontare.

Di conseguenza, coloro che percepiscono solo provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite sono sempre **fiscalmente a carico** del proprio coniuge o genitore, ovvero altro familiare convivente, e, pertanto, risulta possibile usufruire della relativa detrazione fiscale.

Diversamente, nell'ipotesi di percepimento di altri redditi e possesso della partita Iva, l'incaricato deve presentare il **modello Unico** e non il modello 730.

Ai **fini previdenziali**, l'incaricato alle vendite con provvigioni annue nette fino a 5.000 euro non deve effettuare il versamento dei **contributi Inps**, di cui alla Legge 335/1995.

Al superamento di tale limite deve essere versato il contributo solo sulla parte eccedente i 5.000 euro netti, come di seguito specificato:

- **28,72 per cento** sul 78 per cento delle provvigioni, se l'incaricato non ha un altro trattamento previdenziale obbligatorio per legge (commerciale, artigiano, professionista, lavoro dipendente o pensionato);
- **22 per cento** sul 78 per cento, se l'incaricato ha un altro trattamento previdenziale obbligatorio per legge.

La quota Inps è a carico per un terzo dell'incaricato e per due terzi della società committente.

Il versamento, però, spetta alla società committente, in qualità di sostituto, la quale deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24.

Si evidenzia, infine, che l'incaricato, indipendentemente dal superamento o meno del limite, non ha l'obbligo di **iscrizione** presso la **Camera di commercio** competente.

Riassumendo:

- l'incaricato con provvigioni nette **fino a 5.000 euro** non deve aprire partita Iva, adempire al versamento dell'imposta e agli obblighi dichiarativi che essa comporta, e non è soggetto al versamento dei contributi Inps;
- l'incaricato con provvigioni nette **superiori a 5.000 euro** deve aprire partita Iva, adempire al versamento dell'imposta e agli obblighi dichiarativi che essa comporta, ed è soggetto al versamento dei contributi Inps con misura diversa a seconda che lo stesso sia o meno soggetto ad altro trattamento fiscale previdenziale obbligatorio.

In entrambi i casi le provvigioni sono soggette ad una **ritenuta definitiva alla fonte**.